



168/2026

Sent. n.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice monocratico Cons. Pasquale FAVA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80121** del registro di Segreteria, proposto da **XX** (c.f.: omissis), nata a omissis il omissis e residente in omissis (omissis) alla Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Brescia n. 29, presso lo studio dell'Avv. Andea Musacchio (CF: MSCNDR74L12D773N), che la rappresenta e difende giusta delega in atti che indica, ai fini delle comunicazioni di rito, l'utenza telefax 06/3700620 ovvero l'indirizzo pec: andreamusacchio@ordineavvocatiroma.org

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 - in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q) con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo Pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it

VISTO il decreto presidenziale n. 1101 del 7.09.2023 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 28 aprile 2026 l'Avv. Andrea Muscacchio, per la parte ricorrente; l'Avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS.

PREMESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente prospettando il proprio stato di invalidità fondato su svariate infermità (*angina microvascolare con segni di ischemia da sforzo classe NYHA III; ipotiroidica con insulinoresistenza; disturbo ansioso depressivo; gonalgia sx in algodistrofia*), ha dedotto di aver presentato all'INPS domanda allo scopo di ottenere l'accertamento del proprio stato di invalidità in misura superiore al 74% ai fini del connesso riconoscimento dei c.d. contributi figurativi previsti dall'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, rimasta priva di riscontro.

Ha precisato che con verbale del 8.03.2023, reso dal Centro Medico Legale dell'INPS è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% - art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88 con percentuale del 67% contestando, pertanto, la correttezza delle valutazioni assunte dalla Commissione.

Ha, quindi, concluso affinché questo Giudice, in accoglimento del proposto ricorso, voglia accertare e dichiarare lo status di soggetto *“invalido con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa ex artt. 2-12 legge 118/71 e s.m.i.”* o quantomeno di soggetto *“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 75% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71. Percentuale 75% - 99%”* e, per l'effetto, riconoscere alla medesima ricorrente il diritto ai benefici contributivo-previdenziali di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000.

In subordine, ha invocato l'espletamento di parere tecnico medico-legale.

2. Con nota di deposito del 4 settembre 2024 la difesa della ricorrente ha altresì prodotto ulteriore documentazione medica attestante il grave stato morboso in cui versa la Sig.ra XX invocandone l'acquisizione agli atti in quanto documentazione sopravvenuta.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ha altresì ribadito, con ulteriore memoria difensiva prodotta in pari data, le conclusioni rassegnate assumendo la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente richiamando, sul punto, i noti arresti della giurisprudenza di legittimità.

3. Con sentenza ordinanza n. 141/2024, pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.09.2024 e comunicata il successivo 24.09.2024 è stato incaricato il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte di svolgere gli accertamenti istruttori indicati nel provvedimento in ordine al seguente quesito: *“Se le infermità da cui la ricorrente è affetta, da qualificare correttamente, determinino o meno invalidità superiore al 74 per cento, specificando il grado e la relativa decorrenza (ovverosia il momento in cui sia stata raggiunto il predetto grado di invalidità rilevante ex lege)”*, redigendo all'esito motivato parere.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. In data 27.02.2026 il Collegio medico legale incaricato ha depositato il parere richiesto.

5. Con memoria del 17.03.2026 si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eccependo l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire atteso che, nelle more dello svolgimento del giudizio, è stata riconosciuta alla ricorrente pensione di inabilità con decorrenza dal 17.01.2024 invocando, in ogni caso e per l'effetto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

6. Con memoria prodotta in data 17.04.2026 la parte ricorrente ha richiamato gli esiti dell'elaborato peritale, ha contestato le avverse deduzioni ed insistito per l'accoglimento della domanda.

7. All'odierna pubblica udienza del 28 aprile 2026, i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Esperita l'istruttoria con l'acquisizione del parere medico legale può essere definito il merito del giudizio.

Va preliminarmente rilevato che la relazione resa dal Collegio medico legale è completa, esaustiva e, pertanto, idonea a fondare il convincimento di questo giudice in relazione agli aspetti tecnici sottesi alla fattispecie in esame.

Oggetto del giudizio è la valutazione della sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti previsti dall'art. 80 L. 388/2000 al fine di vedersi attribuiti, su richiesta, i benefici contributivi (***due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva***) connessi all'accertato stato di invalidità superiore alla soglia del 74%.

Il competente Collegio ha analizzato compiutamente la documentazione medica acquisita in atti e sottoposto a visita diretta la Sig.ra XX (cfr. pag. 10 Relazione) esprimendo il proprio parere in modo articolato ed esaustivo.

Il Collegio medico legale ha dapprima esaminato gli esiti del giudizio reso dalla Commissione medico legale dell'INPS in data 15.10.20219 ritenendolo *“riduttivo e, quindi, non condivisibile da parte dello scrivente Collegio”*.

All'esito ha, quindi, proceduto alla rideterminazione della percentuale di invalidità attribuibile alla odierna ricorrente affermando quanto segue: *“procedendo al ricalcolo della percentuale di invalidità civile attribuibile alla XX all'epoca della domanda di aggravamento del 04/05/2022, prendendo quale dovuto riferimento valutativo le tabelle dell'invalidità civile annesse al D.M. 5 febbraio 1992, impiegate anche secondo i*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

consolidati criteri di equivalenza, analogia e proporzionalità (con l'utile integrazione, qualora necessaria ai fini di una valutazione più coerente ed aggiornata, delle indicazioni operative riportate nelle linee guida INPS per l'accertamento degli stati invalidanti), le percentuali di invalidità attribuibili singolarmente alle affezioni coesistenti rilevate nel caso in esame e debitamente riportate in diagnosi medico legale sono le seguenti:

- Tratti psicotici di tipo schizoaffettivo in soggetto con attacchi di panico e sindrome depressiva endoreattiva di grado severo con scarsa compliance farmacologica: 80%, ottenuto, considerando le concorrenti affezioni psicopatologiche sopra indicate, impiegando le voci: - n. 2206 delle tabelle DM 5/2/92: "Sindrome depressiva endoreattiva grave: 31 40%"; - n. 295.7.1 delle Linee Guida INPS: "Disturbo schizoaffettivo... deficit lieve: 50%"; - n. 300.01 delle Linee Guida INPS: "Disturbo di panico senza agorafobia: 15%".
- Cardiopatia ischemico ipertensiva (Classe NYHA II/III) con angina microvascolare in trattamento farmacologico: 60%, ottenuto dall'impiego secondo criterio di proporzionalità delle seguenti voci delle tabelle annesse al DM 5 febbraio 1992: - "Coronaropatia moderata (II classe NYHA): 41 - 50%"; - "Coronaropatia grave (III classe NYHA): 71 - 80%".
- infine, alle restanti patologie coesistenti indicate in diagnosi medico legale è attribuibile rispettivamente una percentuale inferiore al 10%, per cui non rientreranno nel calcolo dell'invalidità totale trovandosi al di sotto del limite stabilito dalla normativa. Pertanto, applicando come stabilito dalla norma il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

calcolo riduzionistico scalare secondo la formula di Balthazard – IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) – si ottiene una percentuale di invalidità totale del 92%, quindi utile ad accedere al beneficio sperato della contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, della L. 388/2000. Infine, in relazione allo stato attuale della Sig.ra XX, che risulta altresì riconosciuta non idonea in modo permanente ed assoluto a proficuo lavoro¹, nonché portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla domanda del 04/05/2022, si specifica che il quadro patologico documentalmente descritto risulta costituito da patologie a carattere cronico e non suscettibili di effettivo e sostanziale miglioramento, come dimostrato dal fatto che la stessa CML INPS, in esito alla valutazione del marzo 2023, non poneva indicazione a sottoporre l'odierna ricorrente a visita di revisione. Inoltre, le terapie attualmente assunte dalla ricorrente (tra l'altro con documentata scarsa compliance) le permettono principalmente di mantenere una condizione di minima stabilità clinica, confermata dalla visita medica diretta espletata in occasione delle OO.PP., ma certamente non sono in grado di indurre la remissione completa dalle malattie sofferte dalla XX.”

All'esito della disamina condotta ha rassegnato le proprie conclusioni affermando, in assenza di controdeduzioni di parte: “Sulla base di tali considerazioni, questa Sezione Speciale (IV) del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti esprime parere che: “le infermità da cui la ricorrente è

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

affetta, come correttamente qualificate in diagnosi medico legale al presente GIUDIZIO DIAGNOSTICO, determinano un'invalidità superiore al 74 per cento; nello specifico, il 92%, già documentalmente rilevabile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento del 04/05/2022".

2. Così illustrato l'esito dell'istruttoria va, a questo punto, valutata la richiesta formulata dall'INPS tesa alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto interesse ad agire in capo alla ricorrente o, in ogni caso, alla invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere.

L'Istituto infatti riferisce di avere attribuito alla ricorrente trattamento pensionistico di inabilità liquidato a carico della CPDEL (Cassa Pensioni Lavoratori Dipendenti Enti Locali) (certificato n. 217701420003283) in ragione delle patologie in atto con decorrenza 17 gennaio 2024. Ciò posto è rilevato che il beneficio in parola non potrebbe in ogni caso determinare alcuna modifica nella determinazione della pensione riconosciuta, conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Ebbene, come correttamente rilevato dall'Istituto previdenziale il beneficio contributivo in parola potrebbe, in linea teorica, riverberare effetti sulla quantificazione del dovuto solo sulla quota retributiva dei trattamenti di pensione (ossia per le anzianità anteriori al 1.01.1996).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Diversamente per i trattamenti, come quello in godimento, computati totalmente con il sistema contributivo (prive di una quota retributiva) non potrebbero riverberare alcun effetto in termini di quantificazione.

Unico effetto che potrebbe assumere l'invocato riconoscimento sarebbe quello dell'accesso alla pensione, effetto che nella fattispecie si è pacificamente manifestato.

Va, tuttavia, rilevato come l'avvocato della parte ricorrente, nella memoria prodotta in data 17 aprile 2026 per l'odierna udienza, non abbia aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla parte resistente, insistendo per l'accertamento del diritto al beneficio figurativo nulla contestando, tuttavia, né in merito alla decorrenza del trattamento pensionistico *medio tempore* concesso né, parimenti, in merito alla sua eventuale non corretta determinazione e liquidazione.

Ciò posto questo Giudice, nel vincolo del principio generale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), non può che pronunciarsi nei limiti del devoluto e, quindi, sulla sola domanda relativa alla sussistenza del diritto al beneficio di cui all'art. 80 L. 388/2000 in capo alla ricorrente.

Su tale domanda, attesi gli esiti dell'istruttoria, il ricorso deve, in conclusione, trovare accoglimento.

3. Le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico dell'INPS e liquidate in complessivi € 2.000,00 da distrarsi in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

favore dell'avvocato della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso dichiara la ricorrente invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 92% alla data dell'istanza amministrativa di aggravamento (04.05.2022) e, per l'effetto, accerta l'esistenza del diritto della medesima al beneficio di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva a decorrere dalla predetta data e per ogni anno successivo al servizio fino al massimo di cinque anni di contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000.

Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di lite quantificate in complessi € 2.000,00 da distrarsi in favore dell'avvocato della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri identificativi del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.04.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.04.2026 12:28:08
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03